

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1376-bis)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1965 (V. Stampato n. 1361)*
approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1966

IN SECONDA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi, nella seduta del 26 gennaio 1967 (V. Stampato n. 1361-B)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1967*

Estradizione per i delitti di genocidio

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.